



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Diffida in base a più articoli dell'ORC

Data di pubblicazione: SHAB 29.01.2021

Numero di pubblicazione: BH05-0000004269

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Diffida in base all'articolo 155 vORC, INTERCAPITAL (KEYM) SA

Organizzazioni interessate:

INTERCAPITAL (KEYM) SA
CHE-116.067.252
Via Vedeggio 1
6928 Manno

Indicazioni giuridiche:

L'ente giuridico indicato non esercita più alcuna attività economica e non ha più attivi realizzabili. Conformemente all'articolo 155 ORC, le persone tenute alla notificazione sono diffidate a notificare entro il termine indicato la cancellazione dell'ente giuridico o a comunicare per iscritto un interesse al mantenimento dell'iscrizione.

Se entro questo termine non è inviata alcuna notificazione o non sono fatti valere motivi per mantenere l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio procederà a tre pubblicazioni successive nel Foglio ufficiale svizzero di commercio nelle quali verrà intimato ai soci e ai creditori di comunicare per iscritto entro il termine di 30 giorni un interesse motivato al mantenimento dell'iscrizione dell'ente giuridico (articolo 155 capoverso 2 ORC). Se entro tale termine non è fatto valere alcun interesse al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio cancella l'ente giuridico dal registro di commercio (articolo 938a capoverso 1 CO). Se è fatto valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio trasmette il caso al tribunale per decisione (articolo 938a capoverso 2 CO).

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 01.03.2021

Punto di contatto:

Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca